



Numero **11**

30 novembre 2004 – pro. 69/04

Superati i rilievi della Corte dei Conti, approda nella Gazzetta Ufficiale n.266 del 12.11.2004 il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.270 **“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”**. Ne pubblichiamo integralmente il testo ed un breve commento.

Abbastanza inaspettatamente invece, il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 11 novembre, il disegno di legge **“Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali”**.

Si tratta in sostanza del DDL cosiddetto “restyling” già presentato al Consiglio dei Ministri il 14 febbraio 2003 e sottoposto a numerose modifiche, soprattutto in sede di Conferenza Stato-Regioni, e presentato alle categorie professionali l'11 giugno 2004.

Le Federazioni e Associazioni delle professioni sanitarie in quella sede avevano espresso all'unanimità parere negativo, chiedendo al governo di far proseguire in Parlamento l'iter del DDL 1928 del Sen. Tomassini congiunto col DDL Bettoni-Brandani.

La posizione dell'AsNAS in merito è stata ed è molto chiara, e la si ritrova pubblicata nelle Newsletter n.4, 5 e 9.

Alla data odierna il DDL governativo non è stato ancora presentato alle competenti Commissioni parlamentari, mentre, come abbiamo già riferito, il DDL 1928 del Sen Tomassini ha già compiuto l'intero iter delle Commissioni parlamentari con l'approvazione all'unanimità ed è stato annunciato all'Assemblea del Senato il 27 aprile 2004.

Purtroppo c'è carenza di sollecitazioni per la ripresa dell'iter sul DDL 1928, e soprattutto c'è molta confusione.

In proposito pubblichiamo un intervento che abbiamo inviato a “Riab-info”, interessante Newsletter redatta da Fisioterapisti, dove siamo intervenuti anche per correggere grossolani errori nel citare le professioni della prevenzione.

Intanto continua l'attività di formazione ECM dell'AsNAS nelle varie realtà territoriali ed il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato per il 4 dicembre a Firenze.

Un caro saluto

La Presidente
Gianna Calzolari

IN QUESTO NUMERO

Pag.1	Editoriale
Pag.2-10	DM 22 ottobre 2004 di modifiche al DM 509/99
Pag.11	Commento al DM 22 ottobre 2004
Pag.11	Corso Acireale 18-19 novembre 2004 – Relazioni Seminario Ancona 26.10.04
Pag.12	Riab-info del 17 novembre 2004
Pag.13-14	DM 29 ottobre 2004 di rideterminazione posti di laurea professioni sanitarie 2004/05

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 22 ottobre 2004, n.270

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

(GU n. 266 del 12-11-2004)

Testo in vigore dal: 27-11-2004

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i decreti ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001; 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il 25 settembre 2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) reso il 19 giugno 2003, il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) reso il 23 settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del sistema universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e del 22 marzo 2004;

Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio 2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;

f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;

g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;

h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;

i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;

n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;

o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

p) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

Art. 2.

Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.

Art. 3.

Titoli e corsi di studio

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (L.M.).

2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.

9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

Art. 4.

Classi di corsi di studio

1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.

2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.

3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8.

4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi.

Art. 5.

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno e' convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altre università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.

6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché' altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Art. 6.

Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola

secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.

5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

Art. 7.

Conseguimento dei titoli di studio

1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

2. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.

3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.

4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.

Art. 8.

Durata dei corsi di studio

1. Per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea.

Art. 9.

Istituzione e attivazione dei corsi di studio

1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.

2. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di

concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Art. 10.

Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.

3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.

4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali.

5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:

a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;

d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 11.

Regolamenti didattici di ateneo

1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.

3. Ogni ordinamento didattico determina:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;

b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.

7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;

b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;

c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;

d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in cento decimi per la prova finale, con eventuale lode;

f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;

g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;

h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;

i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;

l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;

m) alla valutazione della qualità delle attività svolte;

n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;

o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 10.

8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.

Art. 12.

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.

2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti la modifica delle classi dei corsi di studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 9 si applicano a decorrere dall'anno 2004-2005.

4. In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque non oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del comma 1, le università possono ridefinire, ad eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio già istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7, lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi sono rideterminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari, già ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.

7. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 ottobre 2004

Il Ministro: Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 182



Tra le novità del DM 270/04, quella che più ha colpito i professionisti sanitari è stata senz'altro quella delle qualifiche accademiche: il titolo di dottore spetta ai possessori della laurea triennale, mentre a chi consegue la laurea magistrale e il dottorato di ricerca spettano, rispettivamente, le

qualifiche di dottore magistrale e dottore di ricerca. Va tuttavia precisato che si tratta di qualifiche, appunto, accademiche, che non devono generare maggiori aspettative di carriera dei nuovi laureati “dottori” rispetto ai professionisti in possesso di titolo equipollente. E’ però senz’altro un’innovazione da accogliere con favore perché aumenta l’attrattiva della laurea triennale, fin’ora un po’ snobbata, e potrà quindi aumentare il numero di domande dei giovani ai corsi.

Per quanto riguarda invece le modifiche più sostanziose, con la revisione del DM 509/99 il MIUR ha inteso garantire una maggiore flessibilità al sistema formativo trasformando il “3+2” nel nuovo percorso denominato a Y (1+2+2) con un passaggio da un modello “verticale” ad un modello “trasversale”. In realtà le modifiche non vengono tanto dal DM in oggetto, quanto dai sei tavoli tecnici, istituiti dal MIUR e coordinati dal sottosegretario On. Siliquini, che stanno lavorando alla revisione degli ordinamenti didattici. Con i Decreti 11 e 22 ottobre il MIUR ha nominato i componenti dei vari tavoli tecnici, dove le Professioni Sanitarie sono nel tavolo n.2 “Area Scienze della Salute”. Ne fanno parte 4 Presidenti delle Conferenze dei Presidi, fra cui il Prof. Luigi Frati che coordina il tavolo tecnico, e i rappresentanti del CUN e degli Ordini dei Medici, Farmacisti, Veterinari, Biologi e Chimici. Sono stati nominati anche i rappresentanti delle professioni sanitarie, delle Federazioni di Infermiere (Annalisa Silvestro), Ostetrica (M. Antonietta Bianco), Tecnico di Radiologia (Giuseppe Brancato) e delle Associazioni di area della Riabilitazione (Vincenzo Manigrasso), Tecnico sanitaria (Giovanna Cecchetto), della Prevenzione (Mauro Buzzoni) e Angelo Mastrillo, quale supporto operativo e di coordinamento dei 6 rappresentanti delle professioni sanitarie. Tali nomine sono state fatte il 14 ottobre 2004 nell’ambito dell’Osservatorio del MIUR, dove la nostra rappresentante Giuliana Bodini è componente. Il primo incontro, di insediamento, si è tenuto a Roma mercoledì 3 novembre. Il prossimo è in programma per lunedì 22 novembre. Dalle prime notizie sembra che per le professioni sanitarie le modifiche da apportare agli ordinamenti siano minime.



Si è svolto ad Acireale (Catania) il 18 e 19 scorsi il nostro corso base “**L’assistente sanitario: profili giuridici e professionali, organizzativi e formativi**”, organizzato in collaborazione con l’ASL di Catania dai colleghi della Sezione della Regione Sicilia. Partecipazione piena, discussi collegialmente i problemi generali, con riguardo a situazioni locali. Al centro: lavoro, nuova formazione (DM 270), ordinistica, prospettive”. Attribuiti **16** crediti formativi ECM.



Pubbligate sul sito della SNOP – Società Nazionale Operatori della Prevenzione le relazioni del Seminario di formazione e confronto “**L’Assistente Sanitario: la figura, il campo di attività, la formazione**” tenutosi ad Ancona il 26 ottobre 2004 (11 file PDF)

Per accedere: <http://www.asnas.it> ➡ News



RIAB INFO

Newsletter del 17 novembre 2004

aperiodico dell’ IPY

riab.info@libero.it

www.oltrea.net

- SONO GRADITE NUOVE ADESIONI OLTRE AD ARTICOLI E COMMENTI DI CHI CI LEGGE

- **ALLARGATE AD ALTRI INDIRIZZI LE NEWS DI RIAB.INFO –“ FATELE GIRARE”**
la redazione.

1) Gent.ma Redazione di Riab-info,

sono un lettore della vostra Newsletter che leggo sempre con molto interesse, anche se non sono un fisioterapista, ma un assistente sanitario. Sono da sempre convinto che una maggiore conoscenza e rispetto reciproco non possano che giovare alle 22 professioni sanitarie, e sono l'indispensabile presupposto per iniziative forti, collegiali e condivise. Iniziative di cui, purtroppo, in questi ultimi mesi non c'è stata traccia. Ed il risultato è l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri l'11 novembre del Pdl Sirchia, dopo che nell'audizione al Ministero della Salute l'11 giugno tutte le Associazioni e Federazioni dettero parere negativo. Queste stesse Associazioni e Federazioni, subito dopo l'11 giugno, si sono dileguate come la neve al sole, e da allora nessuna altra iniziativa è stata fatta, né per contrastare il Pdl Sirchia, né per favorire il Pdl 1928, facendosi invece coinvolgere in percorsi nebulosi e fuorvianti attorno ad un fantomatico Pdl Vietti di cui, alla data odierna, non è ancora noto il testo, e che comunque non servirebbe a costituire gli ordini e gli albi specifici per le professioni sanitarie. Devo dire, ma non certo per soddisfazione, che l'AsNAS è l'unica Associazione che negli ultimi mesi ha intrapreso iniziative volte a far riprendere il cammino del Pdl 1928, cercando l'apporto delle altre Associazioni e Federazioni, senza risultato (!). Ora che il Pdl Sirchia andrà in Parlamento, possiamo forse sperare in segni di vita da parte delle altre Associazioni e Federazioni? O forse queste si ritengono soddisfatte dal Pdl Sirchia e hanno cambiato il giudizio espresso l'11 giugno? Quali sarebbero le professioni sanitarie "abboccate" all'ipotesi Sirchia? Credo abbiamo il diritto di saperlo, non sarà mica un segreto? Su questo punto quindi appoggio in pieno l'opera di stimolo di Riab-info sulla ripresa dell'iniziativa delle categorie, che è urgentissima anche in vista dell'approssimarsi della fine della legislatura. Continuate così.

Quello che dovete cambiare è invece questo: nella Newsletter del 6 novembre ed in altre precedenti, trattando del problema dell'applicazione dell'Art.7/L.251, fate riferimento alle quattro "aree infermieristiche- riabilitative- tecnico sanitarie e di vigilanza ed ispezione".

Debbo farvi notare che non esiste una "area di vigilanza ed ispezione" ma bensì un' "area" o "fattispecie" (Legge 251 e DM 29.3.01) e una "classe" (DM 2.4.01) della prevenzione, all'interno della quale ci sono i profili del Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e dell'Assistente Sanitario. Nel momento in cui si criticano, giustamente, alcune applicazioni regionali della L.251 (vedi SITRA), è di fondamentale importanza riportare correttamente il dettato legislativo, altrimenti non ci si capisce più nulla e si accumulano errori su errori.

Cordiali saluti

Assistente Sanitario Claudio Gualanduzzi

Referente Servizio Informativo

AsNAS - Associazione Nazionale Assistenti Sanitari

Email: info@asnas.it

Sito web: <http://www.asnas.it>

***RIAB INFO**, grazie per averci scritto. Il nostro foglio resta a disposizione delle professioni sanitarie in generale, anche se è nato in seno alle professioni della riabilitazione. Tra i nostri iscritti figurano, infatti, anche Infermieri, Tecnici Sanitari di Radiologia medica, Tecnici di Laboratorio ed anche **Personale della Prevenzione**, come giustamente ci fai notare.*

Nel merito di quanto ci scrivi, non è un mistero che a discutere dei "Registri regionali", antitetici agli Ordini, a Roma ci fosse il prof. Caruso della Simfer, non è un caso che qualcuno remi in altre direzione, vedi quanto segue. (omissis).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 29 ottobre 2004

Rideterminazione dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2004-2005.

(GU n. 268 del 15-11-2004)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2004 con il quale è stato determinato, per l'anno accademico 2004-2005, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2004 con il quale è stato rideterminato, per alcuni dei predetti corsi di laurea, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni;

Visto in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189, indicati per i corsi di laurea in infermieristica e in infermieristica pediatrica afferenti alla classe SNT/1, per i corsi di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica e in educatore professionale afferenti alla classe SNT/2, per i corsi di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in igiene dentale afferenti alla classe SNT/3;

Vista la nota con la quale l'Università degli studi di Verona, al fine di assicurare l'esigenza di formazione richiesta dall'Assessore alle politiche per la salute della provincia autonoma di Trento, richiede l'ampliamento del numero dei posti disponibili per i corsi di laurea in infermieristica, in tecnica della riabilitazione psichiatrica, in igiene dentale e in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia;

Vista la nota con la quale il Ministero della salute non ha rilevato elementi ostativi alla predetta richiesta sulla base dell'esigenza professionale della provincia autonoma di Trento e in rapporto ai corsi universitari oggetto di protocolli d'intesa con l'Università di Verona;

Vista la nota con la quale l'Università degli studi Tor Vergata richiede l'ampliamento dei posti disponibili per i corsi di laurea in infermieristica e in infermieristica pediatrica;

Vista la richiesta presentata dall'Università degli studi di Trieste in ordine all'ampliamento del numero dei posti disponibili per il corso di laurea in igiene dentale;

Vista la nota con la quale l'Università degli studi di Udine richiede l'ampliamento del numero dei posti disponibili per il corso di laurea in educatore professionale;

Vista la nota in data 21 ottobre 2004 con la quale l'assessore alla salute e alla protezione sociale della regione Friuli-Venezia Giulia dichiara un maggiore fabbisogno regionale per i corsi di laurea evidenziati dalle Università di Trieste e Udine;

Visto il fabbisogno del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2004-2005;

Tenuto conto di poter definire il numero dei posti disponibili per tutti i corsi richiamati dalle predette Università sulla base dell'attuale fabbisogno regionale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 26 maggio 2004 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2004/2005 ed, in particolare, l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 8 luglio 2004, citato in premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia

di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, risulta come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

Classe SNT/1:

Corso di laurea in infermieristica: da 12.936 a 12.969;

Corso di laurea in infermieristica pediatrica: da 209 a 214;

Classe SNT/2:

Corso di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica:

Da 326 a 331;

Corso di laurea in educatore professionale: da 673 a 698;

Classe SNT/3:

Corso di laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia: da 1.218 a 1.219;

Corso di laurea in igiene dentale: da 571 a 583.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 8 luglio 2004, relativamente ai posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

Corso di laurea in infermieristica, afferente alla classe SNT/1:

Università di Tor Vergata da 618 a 646;

Università di Verona da 638 a 643;

Corso di laurea in infermieristica pediatrica, afferente alla classe SNT/1:

Università di Tor Vergata da 12 a 17;

Corso di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica, afferente alla classe SNT/2:

Università di Verona da 10 a 15;

Corso di laurea in educazione professionale, afferente alla classe SNT/2:

Università di Udine da 25 a 50;

Corso di laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, afferente alla classe SNT/3:

Università di Verona da 39 a 40;

Corso di laurea in igiene dentale, afferente alla classe SNT/3:

Università di Trieste da 16 a 25;

Università di Verona da 12 a 15.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2004

Il Ministro: Moratti